



## COMUNE DI MOZZO

### REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI ASSOCIATIVI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO (LEGGE N. 241 DEL 7/8/1990, ART. 12 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

#### CAPO I PREMESSE

##### ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento individua e disciplina l'erogazione di sussidi e contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti associativi, al fine di promuoverne l'autonoma iniziativa svolta nell'interesse della collettività.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle norme stabilite dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali sono disposti le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

##### ART. 2 – FINALITÀ

Il Comune di Mozzo in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto nel principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che concorrono allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità, con la concessione di contributi e altri benefici economicamente rilevanti.

A tal proposito s'intendono per:

- **contributi economici** - tutte le differenti tipologie di erogazioni economiche finalizzate a sostenere attività e progetti dei soggetti associativi a parziale copertura delle spese sostenute;
- **altri benefici economicamente rilevanti** - tutte le differenti tipologie di forme di sostegno non immediatamente riferibili a flussi monetari, ma economicamente significative come, a titolo esemplificativo, la messa a disposizione di immobili in forma gratuita o a condizioni agevolate, erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate;
- **patrocinio** - forma simbolica di apprezzamento di un'iniziativa e/o manifestazione senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

#### CAPO II SOGGETTI AMMESSI E AMBITI DI INTERVENTO

##### ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI

Per "soggetti associativi" di cui all'art. 1 del presente regolamento s'intendono le diverse forme aggregative di cittadini con sede nel territorio comunale con configurazione giuridica differenziata quali:

1. enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, comitati. La costituzione degli stessi dovrà risultare da un atto approvato in data antecedente di almeno 6 mesi alla richiesta di contributo;

2. gruppi informali e/o amatoriali, che attuano iniziative inerenti ai settori d'intervento riportati all'art. 4 del presente regolamento. In assenza di un atto costitutivo formale la loro esistenza e attività sul territorio deve essere riconosciuta *de facto* dal responsabile dell'ufficio competente sulla base delle attività svolte a favore della collettività nel tempo e antecedente di almeno 12 (dodici) mesi alla richiesta di contributo.

L'Amministrazione comunale può, in casi particolari e adeguatamente motivati, erogare contributi e altri benefici a sostegno di specifiche iniziative di particolare interesse che valorizzino il paese o per interventi di solidarietà a favore di comunità colpite da calamità naturali.

#### **ART. 4 – SETTORI DI INTERVENTO**

Le aree d'intervento per le quali l'Amministrazione comunale delibera la concessione di contributi e benefici economici sono individuate in:

- attività d'impegno civile e sociale, socio-assistenziale di tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali, formative ed educative;
- attività sportive, sportivo-amatoriali e ricreative;
- attività rivolte alla tutela dell'ambiente, alla promozione del territorio e alla valorizzazione del patrimonio storico.

Il presente regolamento non si applica:

- alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi o concessi in uso per i quali si provvede con apposito atto di regolamentazione o concessione;
- ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina.

### **CAPO III**

#### **CONDIZIONI DI AMMISSIONI E MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE DIVERSE FORME DI SOSTEGNO**

#### **ART. 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI**

I contributi economici sono erogati:

- a) per attività particolari in relazione di sussidiarietà con il Comune e rispetto alle quali i soggetti associativi sono disponibili a presentare progetti specifici. Per attività più complesse o di durata estesa si provvederà a stipulare un protocollo d'impegno reciproco o una convenzione;
- b) per programmi e/o attività autonomamente promosse dai diversi soggetti associativi.

I soggetti associativi elencati all'art. 3, che richiedono la concessione di un contributo quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, devono trasmettere la richiesta al Protocollo Comunale entro il 30 marzo dell'anno in corso.

Le richieste dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- copia Statuto e Atto Costitutivo o se gruppo informale indicazione del nome, data presunta dell'aggregazione e finalità perseguite;
- indicazione del legale rappresentante dell'associazione o se gruppo informale indicazione del referente;
- relazione illustrativa del tipo di attività prevalentemente svolta e programma delle attività dalle quali emerge il rilevante interesse per la comunità locale;

- bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza e bilancio di previsione concernente l'attività da svolgere nell'anno di riferimento, documenti debitamente approvati dagli Organi statutari o se gruppo informale, indicazione di delle spese sostenute e previste per l'attività approvate dalla maggioranza dei componenti ;
- ogni qualsiasi altra documentazione richiesta dal responsabile del settore competente.

Le domande per ottenere la concessione di contributi e/o benefici economici, a sostegno di singole manifestazioni o progetti non previsti nel programma dell'attività ordinaria, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- programma dettagliato della manifestazione;
- data e luogo in cui sarà effettuata;
- preventivo finanziario nel quale vanno elencate le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali lo stesso dichiara di attuare l'attività.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al Protocollo Comunale almeno 30 (trenta) giorni prima dell'effettuazione delle manifestazioni.

Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute che dovranno essere presentate non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla manifestazione.

Come previsto dall'articolo 12 della legge 241 del 7 agosto 1990, relativa a concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, la Giunta delibera e pubblicizza, entro il primo mese di ogni anno, i criteri e le modalità (linee guida) per l'erogazione dei contributi.

Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta del responsabile del servizio competente e sarà erogato entro il termine massimo di 90 giorni dal deposito della delibera. La motivazione deve evidenziare, in modo chiaro la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

#### **ART.6 - ALTRI BENEFICI ECONOMICAMENTE RILEVANTI**

L'Amministrazione comunale concede in uso temporaneo ai soggetti associativi che ne facciano richiesta beni strumentali, attrezzature, ovvero dispone lo svolgimento di servizi, quali:

- concessione di locali di proprietà comunale e di spazi pubblici a titolo gratuito o a tariffa agevolata;
- uso di strutture o attrezzature di proprietà comunale o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere;
- divulgazione tramite i sistemi di comunicazione alla cittadinanza (pubblicazione sul sito web, pubblicazione sui tabelloni luminosi);
- consulenza del personale comunale;
- vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale.

L'istruttoria delle domande di beni strumentali, attrezzature, servizi e la successiva valutazione sono effettuate dai servizi competenti in relazioni alle diverse aree di intervento.

Il beneficio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta del responsabile del servizio competente. La motivazione deve evidenziare, in modo chiaro la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.

## **ART. 7 - ALBO DEI BENEFICIARI**

I soggetti associativi beneficiari di contributi, sussidi, sovvenzioni, ausili e vantaggi economici sono elencati nell'Albo dei beneficiari di natura economica, soggetto alle condizioni di pubblicità obbligatorie a cui sono subordinati i procedimenti per l'erogazione di contributi.

## **CAPO IV**

### **PATROCINIO AD INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA'**

#### **ART. 8 – PATROCINIO DEL COMUNE**

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto comunale favorisce l'iniziativa dei cittadini organizzati in gruppi e/o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva e di tutela ambientale che siano rivolte alla collettività. Il Comune manifesta in forma simbolica la propria adesione e il proprio apprezzamento attraverso lo strumento del Patrocinio non oneroso.

#### **ART. 9 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

Il Patrocinio del Comune è concesso con delibera di Giunta comunale a seguito di valutazione di conformità della manifestazione e/o iniziativa con i settori d'intervento e le attività previste nell'art. 4 del presente regolamento, avente rilevanza per la comunità locale.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione/iniziativa.

L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio per iniziative palesemente in contrasto con finalità istituzionali, per iniziative di carattere politico, per iniziative con precipue finalità di lucro anche collegate ad attività commerciali o d'impresa.

La Giunta può revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano produrre effetti negativi sull'immagine dell'Amministrazione.

#### **ART. 10 – VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

La concessione del patrocinio del Comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore del richiedente attraverso:

- l'uso dello stemma comunale;
- la concessione gratuita di locali o impianti comunali;
- l'affissione nelle bacheche comunali e la pubblicazione sul sito del Comune del materiale informativo relativo alla manifestazione patrocinata;
- l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia, nonché concessione di attrezzature comunali necessarie allo svolgimento della manifestazione.

Le agevolazioni concesse devono essere deliberate contestualmente alla concessione del patrocinio. Per la concessione di detti benefici o agevolazioni è necessario presentare espressa richiesta di contributo e/o benefici economici, con le modalità previste dal presente regolamento.

#### **ART. 11 – PUBBLICITA' DEI FINANZIAMENTI E DEL PATROCINIO**

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi e/o benefici economici annuali per l'espletamento della loro attività o straordinari in relazione a specifiche iniziative sono tenuti a far

risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso o il patrocinio del Comune.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere dichiarato pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvedono alla promozione dell'iniziativa.

#### **ART. 12 – ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi o benefici economici o il patrocinio, così come non assume responsabilità concernenti la gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune detti benefici.

Nessun rapporto o obbligazione insorta con soggetti terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque richiedano chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca nei limiti predetti e il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

La concessione del contributo o beneficio economico è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per cui è stato accordato. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, verrà disposta la revoca di quanto concesso.

In ogni caso i benefici potranno essere concessi unicamente nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo individuati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle disposizioni di Legge in materia.

\*\*\*\*\*

*Il presente regolamento comunale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n.6 in data 16.9.15 pubblicata all'albo comunale il 3.3.16 per quindici giorni consecutivi.*

*La relativa delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs n.267/00.*

**Addì 15.3.16**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Ventura dr. Gianmaria)